

**SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ**

**SERVIZI ISTITUZIONALI**

Prot. gen. n. 35992

**OGGETTO: Decreto di nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vicesindaco.**

**LA SINDACA**

Visto l'esito delle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, per il quinquennio 2025 - 2030, come risulta dal verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, depositato agli atti d'ufficio;

Richiamato l'art. 46, 2° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

Richiamato, altresì, l'art. 47, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale stabilisce che "La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità";

Rilevato che il 3° comma del citato art. 47 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, stabilisce che "Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti .....(omissis) .... gli assessori sono nominati dal sindaco .....(omissis) ...., anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere";

Richiamato l'art. 2, comma 185, della Legge 23/12/2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), con il quale si dispone che "Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. (Omissis). Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia.";

Visto l'art. 28 del vigente Statuto comunale che, ai commi 1 e 1 bis, recita:

"1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori, da lui nominati, tra i quali un Vice-Sindaco il quale sostituisce il Sindaco in tutti i casi previsti dalla legge.  
1-bis. Il numero degli Assessori non può essere superiore a un quarto né inferiore ad un sesto del numero dei consiglieri del Comune, computando a tal fine anche il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore. Il Sindaco, nel caso in cui il numero degli Assessori scenda per qualsiasi motivo al disotto del numero minimo, deve provvedere alla surrogazione prima della convocazione della nuova seduta di Giunta comunale";

Dato atto che al Comune sono assegnati n. 24 Consiglieri comunali e che pertanto, computando anche la Sindaca come stabilito dalla Legge, possono essere nominati da un minimo di n. 5 fino ad un massimo di n. 7 Assessori;



Vista la L. n. 56/2014, art. 1 comma 137, dove si dispone che “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 6508 del 24/4/2014 in base alla quale, ai fini dell’applicazione del succitato art. 1, comma 137, a garanzia della rappresentanza di genere, nel calcolo degli assessori deve essere incluso anche il Sindaco, secondo prevalente giurisprudenza ed in forza del principio generale per cui, nelle ipotesi in cui l’ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula *“senza computare a tal fine il sindaco”*;

Vista altresì la nota esplicativa del Ministero dell’Interno in data 23/05/2014, dove si precisa che ai fini del conteggio delle quote di genere occorre arrivare all’unità superiore o inferiore in presenza rispettivamente di una cifra decimale superiore o inferiore a 50 centesimi;

Dato atto pertanto che nella Giunta comunale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore a n. 3 Assessori/e;

Dato atto che l’art. 64 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che la carica di assessore, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è incompatibile con quella di consigliere comunale e che qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina;

Tutto quanto sopra premesso,

Dato atto che in merito al possesso da parte degli/le interessati/e dei requisiti di cui all’articolo 47, comma 3, e 64 del TUEELL nonché previsti dalle altre norme speciali in materia di incandidabilità ed inconfieribilità è acquisita apposita dichiarazione;

## DECRETA

in conformità a quanto stabilito dall’art. 28, comma 1-bis, del vigente Statuto, che la Giunta Comunale è composta dalla sottoscritta Sindaca e da n. 7 Assessori/e:

di nominare quali Assessori/e della Giunta Comunale di Cernusco sul Naviglio i/le signori/e sottoelencati/e:




1. GALBIATI Alessandro, nato a Cernusco sul Naviglio il 16/1/1996 - con funzioni di Vicesindaco;
2. ANDREONI Mauro, nato a Cernusco sul Naviglio il 30/11/1966 – Assessore;
3. CAVALLETTI Giacomo, nato a Cernusco sul Naviglio il 15/12/1996 – Assessore;
4. COMITO Debora, nata a Crotone il 19/8/1977 – Assessora;
5. FIORILLO Eleonora, nata a Milano il 6/2/1996 – Assessora;
6. MANCINI Massimo, nato a Treviso il 29/6/1973 – Assessore;
7. QUARTIROLI Enrico, nato a Cernusco sul Naviglio il 28/3/1973 – Assessore.

Dalla sede comunale, addì 26/6/2025

LA SINDACA  
Paola Lorena COLOMBO



**FIRME DEGLI INTERESSATI:**

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 